Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 10

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 14 gennaio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i sigg. Abbonati di voler rinnovare al più presto l'abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1/2640, ovvero di rivolgersi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato in Roma, Milano, Napoli, Venezia e Firenze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1936-XV, n. 2230.
Disposizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli Uffici giudiziari . . . . . Pag. 114

REGIO DECRETO 23 novembre 1936-XV, n. 2231.
Approvazione della variante al piano regolatore di massima di Milano per la zona compresa fra la via Abba, linea ferroviaria Milano-Torino, via Tartini e via Imbonati . . . . . Pag. 114

REGIO DECRETO 30 novembre 1936-XV, n. 2232.
Modifica alla denominazione della Federazione nazionale fascista degli orafi, argentieri, orologiai ed affini . . Pag. 115

1937

R. DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1937-XV, n. 1. *(Raccolta 1937)*
Disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione . . . . Pag. 115

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 gennaio 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Genoni (Nuoro), Sadali (Nuoro) e Seulo (Nuoro) . Pag. 117

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 gennaio 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Montemonaco (Ascoli Piceno), Roccafluvione (Ascoli Piceno), Montefiascone (Viterbo) e Castel di Lama (Ascoli Piceno). Pag. 117

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 gennaio 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ginosa (Taranto) e S. Nicola Baronia (Avellino) . Pag. 117

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 gennaio 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Andretta (Avellino), Palena (Chieti) e Bocchigliero (Cosenza) . . . . Pag. 117

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 gennaio 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Osimo (Ancona), Mercatino Marecchia (Pesaro), Penna S. Giovanni (Macerata) e Sarnano (Macerata) . . . Pag. 118

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 gennaio 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pula (Cagliari), Ploaghe (Sassari), Silius (Cagliari), Armungia (Cagliari) e Suni (Nuoro) . . . . Pag. 118

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1936-XV.
Nomina del sig. Colonna Ferdinando a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino . . . . Pag. 118

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico . . . . Pag. 119
Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 119
33ª Estrazione delle cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale . . . . Pag. 119

Ministero delle comunicazioni:
Sostituzione del rappresentante del Ministero della marina nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato . . . . Pag. 120
Sostituzione del rappresentante del Ministero dell'interno nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato . . . . Pag. 120

CONCORSI

Ministero dell'educazione nazionale:
Concorso a 5 posti di architetto aggiunto in prova (gruppo A) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità . . . . Pag. 120
Concorso a 3 posti di vice segretario in prova (gruppo B) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità . . . . Pag. 121

Concorso a 5 posti di disegnatore in prova (gruppo B) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità . . . . Pag. 122
Concorso a 2 posti di restauratore in prova (gruppo C) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità . . . . Pag. 122
Concorso a 6 posti di assistente in prova (gruppo C) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità . . . . Pag. 123
Concorso interno a 5 posti di custode in esperimento nel ruolo del personale subalterno dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità . . . . Pag. 124
Ministero dell'aeronautica: Concorso per la nomina di musicanti effettivi nel Corpo musicale della Regia aeronautica Pag. 125
Regia prefettura di Cagliari: Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto . . Pag. 128

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1936-XV, n. 2230.

Disposizioni circa le circoscrizioni giudiziarie e la ripartizione del personale negli Uffici giudiziari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di provvedere alla modificazione delle circoscrizioni giudiziarie del Regno per quanto si riferisce al distacco di Comuni compresi nella giurisdizione di una pretura ed alla conseguente aggregazione di essi ad altra pretura, nonchè alla modificazione delle piante organiche sia della magistratura che del personale di cancelleria e segreteria giudiziaria, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Governo del Re è autorizzato a modificare le attuali circoscrizioni giudiziarie del Regno, limitatamente al distacco di Comuni da una pretura ed alla conseguente aggregazione di essi ad altra pretura. I relativi Regi decreti saranno emanati su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze.

Art. 2.

La facoltà di cui all'art. 26, capov. 2°, della legge 5 giugno 1933, n. 557, di provvedere per Regi decreti, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, alle occorrenti modificazioni dell'attuale ripartizione tra gli Uffici giudiziari del Regno del personale della Magistratura, potrà essere esercitata, di concerto con il Ministro per le finanze, per un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti previsti per i singoli gradi dai ruoli attuali.

Del pari, per un quinquennio, potrà essere esercitata, di concerto con il Ministro per le finanze, la facoltà concessa dall'art. 17 del R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, di provvedere con singoli Regi decreti successivi, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia nei limiti dei posti previsti per i singoli gradi dai ruoli attuali, alle occorrenti modificazioni della ripartizione del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli ufficiali giudiziari ed uscieri giudiziari, di cui alla tabella *G* annessa al citato R. decreto-legge 28 settembre 1933, n. 1282, e successive modificazioni.

Per quanto riguarda gli ufficiali giudiziari, nel riordinamento delle piante si potrà prescindere in ogni singolo decreto dalla contemporanea equivalenza numerica fra posti soppressi e posti di nuova istituzione, purchè in nessun caso si superi il numero complessivo fissato dalle vigenti tabelle.

Tale numero complessivo, nel periodo quinquennale di cui al primo comma del presente articolo, potrà inoltre, con Regio decreto, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze, essere ridotto a seguito del compiuto riordinamento delle piante nei vari uffici.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 37. — MANCINI.

REGIO DECRETO 23 novembre 1936-XV, n. 2231.

Approvazione della variante al piano regolatore di massima di Milano per la zona compresa fra la via Abba, linea ferroviaria Milano-Torino, via Tartini e via Imbonati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 19 febbraio 1934, n. 433, colla quale fu approvato il piano regolatore di massima edilizio e d'ampliamento di Milano con le norme per la sua attuazione;

Visto il R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1663, recante modificazioni alla legge anzidetta e convertito nella legge 17 dicembre 1934-XIII, n. 2118;

Vista la domanda con la quale il podestà di Milano, in base alla propria deliberazione n. 170917/3592 del 23 marzo 1936-XIV, ha chiesto che sia approvato il piano particolareggiato di esecuzione per l'apertura e l'ampliamento di vie nella zona compresa fra la via Abba, la linea ferroviaria Milano-Torino, la via Tartini e la via Imbonati, con variante al piano regolatore di massima, e sia assegnato il termine di anni dieci per la sua esecuzione;

Ritenuto che il procedimento seguito è regolare e che durante le pubblicazioni non furono presentate opposizioni nè reclami;

Considerato che la variante è meritevole di approvazione in quanto tende a migliorare le linee direttrici del piano regolatore della località e risponde ad una necessità del traffico cittadino;

Che il piano particolareggiato risponde a tali criteri;
Visto il parere n. 1668 del 14 ottobre 1936-XIV del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, con cui venne conferita al Capo del Governo la facoltà di firmare gli atti di competenza dei Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sensi e per gli effetti della citata legge 19 febbraio 1934, n. 433, e successive modificazioni, è approvata la suindicata variante al piano regolatore di massima di Milano ed è approvato il relativo piano particolareggiato per la zona compresa fra la via Abba, la linea ferroviaria Milano-Torino, la via Tartini e la via Imbonati.

Detto piano sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria estratto del piano di massima, in una planimetria della variante in iscala 1:2000, in un piano particolareggiato in iscala 1:2000 ed in un elenco dei beni da espropriarsi tutti firmati dal podestà di Milano.

Per l'esecuzione del piano particolareggiato è assegnato il termine di anni dieci dalla data del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 28. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 novembre 1936-XV, n. 2232.

Modifica alla denominazione della Federazione nazionale fascista degli orafi, argentieri, orologiai ed affini.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1384, col quale sono stati, tra l'altro, approvati gli statuti delle Federazioni nazionali aderenti alla Confederazione fascista dei commercianti, ed i successivi Nostri decreti 14 marzo 1935, n. 711, e 28 maggio 1936, n. 1179, coi quali sono state approvate alcune modifiche alle denominazioni ed agli statuti delle Federazioni stesse;
Vista la domanda in data 12 maggio 1936, con la quale la Confederazione fascista dei commercianti ha chiesto che sia approvata la modifica della denominazione della Federazione nazionale fascista degli orafi, argentieri, orologiai ed affini in quella di « Federazione nazionale fascista dei commercianti orafi, argentieri, orologiai ed affini »;
Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;
Sentito il Comitato corporativo centrale;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvata la modifica della denominazione della Federazione nazionale fascista degli orafi, argentieri, orologiai ed affini, in quella di « Federazione nazionale fascista dei commercianti orafi, argentieri, orologiai ed affini ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 381, foglio 15. — MANCINI.

R. DECRETO-LEGGE 11 gennaio 1937-XV, n. 1 *(Raccolta 1937)*.

Disposizioni relative ai finanziamenti per i crediti derivanti da affari di esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 21 settembre 1933, n. 1345;
Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 102, e il R. decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1631;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti in ordine ai finanziamenti, per i crediti derivanti da affari di esportazione, che possono essere chiamati ad effettuare gli istituti di credito;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero è autorizzato a rilasciare ai beneficiari delle somme versate dai debitori esteri in pagamento di merci esportate dall'Italia, dei certificati contenenti la dichiarazione che esso pagherà l'importo in lire italiane o il controvalore in lire dell'importo in divisa al cambio indicato nell'ordine del pagamento, in base all'avviso d'incasso pervenutogli dall'Istituto estero corrispondente incaricato dell'esecuzione dello Accordo di pagamento.

Il certificato stesso non comporta l'obbligo di un pagamento a scadenza fissa, ma tale pagamento è subordinato all'esistenza presso l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero delle necessarie disponibilità a termini dell'Accordo di pagamento, di cui al precedente comma.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero può sospendere in qualunque momento, a suo insindacabile giudizio, l'emissione di detti certificati.

Fisserà inoltre in quale percentuale massima dell'ammontare del certificato può farsene la cessione a favore degli Istituti sovventori; le cessioni che eccedessero tale percentuale sono nulle e improduttive di effetto per la parte eccedente.

Se nel certificato l'ammontare è indicato in divisa, il ragguaglio in lire italiane agli effetti della cessione sarà fatto al cambio vigente per il rispettivo Accordo di pagamento nel giorno in cui viene effettuata la cessione.

Art. 2.

Al certificato di cui all'articolo precedente, è annesso un modulo di cambiale tratta, che potrà essere usato per la cessione regolata dal presente decreto-legge.

Il detto modulo fa parte integrante del certificato e non può esserne distaccato, anche se il beneficiario non ne faccia uso.

Art. 3.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero è sollevato da ogni responsabilità nei confronti del beneficiario e suoi aventi causa, nel caso in cui per le norme legislative vigenti nel Paese di appartenenza del debitore estero che ha effettuato il versamento o per disposizioni di carattere generale adottate dal detto Paese estero, sia impossibilitato di eseguire il pagamento di cui al certificato emesso a sensi dell'articolo primo.

Art. 4.

Il certificato di cui all'articolo primo potrà essere emesso soltanto per crediti originati da scambi di merci già effettivamente avvenuti, a condizione che, considerati singolarmente, il loro ammontare espresso in lire non sia inferiore a lit. 1000. Il certificato non può emettersi per versamenti eseguiti a titolo di anticipazioni per merci a fornire e neppure per crediti di natura diversa da quella commerciale.

Art. 5.

Il beneficiario del certificato rilasciato dall'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero può, nei limiti della percentuale indicata nel certificato stesso, valersi del modulo di cambiale tratta annesso, per trarre, a scadenza massima di mesi sei, a carico della rappresentanza dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero indicata nel certificato stesso ed a favore di una delle Aziende ed Enti di credito contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Tale tratta è trasferibile mediante girata esclusivamente fra le Aziende ed Enti suddetti.

Art. 6.

L'emissione della cambiale, avvenuta in conformità alle disposizioni del presente decreto-legge, acquista di fronte ai terzi e sino a concorrenza della somma indicata nella tratta ed eventuali accessori, efficacia di cessione del credito, indentificato dall'annesso certificato. La cessione è operativa in tutto o in parte anche sulla percentuale del credito, colpita dal divieto di cui all'articolo primo, comma quarto, quando, per subentrata variazione nel valore della divisa in cui è espresso il certificato, si renda necessario il suo totale o parziale utilizzo in pagamento della tratta stessa e suoi accessori.

Art. 7.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero pagherà la somma in lire iscritta nel certificato o l'equivalente in lire al cambio indicato nell'ordine di pagamento, al possessore del certificato, sia esso l'originario beneficiario od una delle Aziende ed Enti contemplati dal R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, che si legittimi come possessore in base alla cambiale annessa al certificato medesimo, tratto a norma del presente decreto-legge.

Il possessore del certificato, che sia una delle Aziende ed Enti di cui al comma precedente, è tenuto a riversare al beneficiario originario del certificato l'importo che ecceda l'ammontare della tratta, previo eventuale conguaglio degli interessi.

In difetto di pagamento totale o parziale della cambiale tratta alla scadenza si farà luogo da parte della rappresentanza dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero designata nel certificato, all'apposizione a tergo della cambiale di una dichiarazione che sarà, a seconda dei casi: « Non può onorarsi, a termini dell'Accordo di pagamento, per difetto di disponibilità », oppure: « Quietanzato per Lit..... corrispondenti al cambio alla somma in divisa del certificato; resta insoluta la differenza sino all'ammontare della tratta ».

La dichiarazione sarà datata e sottoscritta dalla suddetta rappresentanza dell'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero e terrà luogo, per l'esercizio dell'azione cambiaria, dell'atto di protesto.

Art. 8.

È data facoltà all'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero di fissare, di concerto con l'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, i tassi massimi in relazione a quello ufficiale di sconto, che le Aziende ed Enti di cui all'art. 5 potranno praticare allo sconto delle tratte in questione.

Art. 9.

In caso di distruzione, smarrimento o sottrazione del certificato e dell'annessa cambiale tratta, valgono le norme vigenti in materia per i titoli cambiari.

Art. 10.

La cessione fatta a norma dell'art. 5 è soggetta, indipendentemente dalla tassa di bollo graduale dovuta sulla cambiale, ad una speciale tassa proporzionale di L. 0,02 per cento, commisurata alla somma da pagarsi indicata nel certificato, con arrotondamento di 5 in 5 centesimi. Se tale somma è espressa in valuta diversa dalla lira, la tassa sarà dovuta sull'equivalente in lire risultante al cambio ufficiale della valuta stessa vigente nel giorno di emissione della tratta.

La tassa viene corrisposta mediante applicazione di marche per cambiali o « visto » per bollo, con le stesse norme vigenti per il pagamento della tassa di bollo graduale sulle cambiali, compresa la limitazione relativa al numero delle marche da applicarsi sulla cambiale.

In caso di omesso pagamento della suindicata tassa speciale proporzionale si applicano la sopratassa pari all'importo della tassa e la pena pecuniaria da lit. 500 a lit. 5000.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *gennaio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 381, *foglio* 38. — MANCINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 gennaio 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Genoni (Nuoro), Sadali (Nuoro) e Seulo (Nuoro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'indicato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Ledda Giuseppe di Vincenzo per la Cassa comunale di credito agrario di Genoni (Nuoro);
Lobina Giovanni fu Valentino per la Cassa comunale di credito agrario di Sadali (Nuoro);
Murgia Salvatore di Tommaso per la Cassa comunale di credito agrario di Seulo (Nuoro).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(96)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 gennaio 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Montemonaco (Ascoli Piceno), Roccafluvione (Ascoli Piceno), Montefiascone (Viterbo) e Castel di Lama (Ascoli Piceno).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'indicato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
Corbelli Pietro Francesco di Giovanni per la Cassa comunale di credito agrario di Montemonaco (Ascoli Piceno);
Gentili Carlo di Emidio per la Cassa comunale di credito agrario di Roccafluvione (Ascoli Piceno);
Mauri Secondiano di Mauro per la Cassa comunale di credito agrario di Montefiascone (Viterbo);
Tamburri Filippo di Saturnino per la Cassa comunale di credito agrario di Castel di Lama (Ascoli Piceno).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

(97) *Il Capo del Governo*: MUSSOLINI.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 gennaio 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Ginosa (Taranto) e S. Nicola Baronia (Avellino).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;
Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;
Vedute le proposte del Banco di Napoli, Sezione di credito agrario;
Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'indicato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:
D'Alconzo prof. Francesco fu Luca per la Cassa comunale di credito agrario di Ginosa (Taranto);
Sigillò Giuseppe fu Fortunato per la Cassa comunale di credito agrario di S. Nicola Baronia (Avellino).
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(98)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 gennaio 1937-XV.
Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Andretta (Avellino), Palena (Chieti) e Bocchigliero (Cosenza).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Vedute le proposte del Banco di Napoli, Sezione di credito agrario;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'indicato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Agostinacchio dott. Gennaro fu Vito per la Cassa comunale di credito agrario di Andretta (Avellino);

Caione Luigi fu Francesco per la Cassa comunale di credito agrario di Palena (Chieti);

Paparella Alfonso fu Vincenzo per la Cassa comunale di credito agrario di Bocchigliero (Cosenza).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: Mussolini.

(99)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 gennaio 1937-XV.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Osimo (Ancona), Mercatino Marecchia (Pesaro), Penna S. Giovanni (Macerata) e Sarnano (Macerata).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia centrale;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'indicato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Alessandrini dott. Giulio di Domenico per la Cassa comunale di credito agrario di Osimo (Ancona);

Calcagnini avv. Ugo fu Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Mercatino Marecchia (Pesaro);

Cingolani Vittorio per la Cassa comunale di credito agrario di Penna S. Giovanni (Macerata);

Orlandi cav. Pacifico per la Cassa comunale di credito agrario di Sarnano (Macerata).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: Mussolini.

(100)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 2 gennaio 1937-XV.

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Pula (Cagliari), Ploaghe (Sassari), Silius (Cagliari), Armungia (Cagliari) e Suni (Nuoro).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del decreto Ministeriale del 23 gennaio 1928 per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509;

Veduto l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui all'indicato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Decreta:

Sono nominati quali presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Bellucci Giovanni fu Raffaele per la Cassa comunale di credito agrario di Pula (Cagliari);

Chessa Brandinu Govino fu Giovanni per la Cassa comunale di credito agrario di Ploaghe (Sassari);

Lallai Efisio Luigi fu Giuseppe per la Cassa comunale di credito agrario di Silius (Cagliari);

Melis Salvatore fu Raimondo per la Cassa comunale di credito agrario di Armungia (Cagliari);

Sanna Antonio per la Cassa comunale di credito agrario di Suni (Nuoro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 gennaio 1937 - Anno XV

(101) *Il Capo del Governo*: Mussolini.

DECRETO MINISTERIALE 23 dicembre 1936-XV.

Nomina del sig. Colonna Ferdinando a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Torino.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il signor Colonna Aldo di Ferdinando, agente di cambio presso la Borsa di Torino, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante alle grida del signor Colonna Ferdinando fu Gabriele;

Visto il relativo atto di procura in data 27 maggio 1936 - Anno XIV, per notar dott. Andrea Galleano di Torino;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito, dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Torino;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile stesso anno, n. 375, e 30 giugno 1932-X, n. 185;

Decreta:

Il signor Colonna Ferdinando è nominato rappresentante alle grida del signor Colonna Aldo, agente di cambio presso la Borsa di Torino.

Roma, addì 23 dicembre 1936 - Anno XV

(85) *Il Ministro*: Di Revel.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 43.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 176 — Data: 12 marzo 1936 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Tesoro di Firenze — Intestazione: Nicolucci Nella di Luigi — Titoli del Debito pubblico: obbligazioni Ferrovie Livornesi, ammontare L. 500.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 26 luglio 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Tesoro di Potenza — Intestazione: Luciano Laurino fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: certificato cons. 3.50 (1902), ammontare L. 175.

Num. ordinale portato dalla ricevuta: 226 — Data: 24 ottobre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza finanza di Bergamo — Intestazione: Corna Giacomo fu Sante — Titoli del Debito pubblico: certificato cons. 3.50 riscatto Polizza combattenti, ammontare L. 20.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 12 dicembre 1936 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(6179)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 7

Media dei cambi e dei titoli
dell'11 gennaio 1937 - Anno XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,32
Francia (Franco)	88,75
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,77
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,204
Cecoslovacchia (Corona)	66,48
Danimarca (Corona)	4,1660
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6894
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	358,92
Svezia (Corona)	4,8115
Turchia (Lira turca)	15,10
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,775
Id. 3,50 % (1902)	70,625
Id. 3,00 % (Lordo)	55,825
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,075
Rendita 5 % (1935)	91,325
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,95
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,95
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,60
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,55
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,175

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 8

Media dei cambi e dei titoli
del 12 gennaio 1937 - Anno XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,28
Francia (Franco)	88,70
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,80
Austria (Shilling)	3,5555
Belgio (Belga)	3,204
Cecoslovacchia (Corona)	66,45
Danimarca (Corona)	4,1640
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,6860
Olanda (Fiorino)	10,405
Polonia (Zloty)	358,75
Svezia (Corona)	4,8095
Turchia (Lira turca)	15,10
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	73,60
Id. 3,50 % (1902)	70,675
Id. 3,00 % (Lordo)	55,825
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	72,075
Rendita 5 % (1935)	91,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,175
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	100,95
Id. id. 5 % - Id. 1941	100,90
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	90,50
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	90,475
Id. id. 5 % - Id. 1944	96,85

MINISTERO DELLE FINANZE

CASSA DEPOSITI E PRESTITI E ISTITUTI DI PREVIDENZA

Sezione autonoma di credito comunale e provinciale
(legge 24 aprile 1898, n. 132, e R. decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337).

33ª Estrazione delle cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale.

Si notifica che, in adempimento di quanto dispone l'art. 1 del R. decreto-legge 11 luglio 1904, n. 337, e con le norme fissate dagli articoli 38 e 39 del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1151, nel giorno 1° febbraio 1937-XV, alle ore 9, si procederà in una delle sale a pianterreno del palazzo della Cassa depositi e prestiti, sito in via Goito n. 4, alle seguenti operazioni in ordine ai titoli rappresentanti cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale relativi al prestito di L. 152.582.000 (Roma) autorizzato col succitato R. decreto-legge:

1. Abbruciamento dei titoli al portatore rappresentanti cartelle speciali 3,75 % di credito comunale e provinciale, sorteggiati a tutta la 32ª estrazione (febbraio 1936) e rimborsati da questa Direzione Generale;

2. Estrazione a sorte di schede in rappresentanza di n. 2226 titoli corrispondenti a n. 4561 cartelle pel complessivo capitale nominale di L. 2.280.500 come da apposito piano di ammortamento. Il quantitativo dei titoli da sorteggiare è:

di n. 1816 per la serie di titoli unitari	cap. nom. L.	908.000 —
» » 377 » » » quintupli	» »	942.500 —
» » 23 » » » ventupli	» »	230.000 —
» » 10 » » » quarantupli	» »	200.000 —
Tot. 2226 titoli per complessivo capitale nominale di	L.	2.280.500 —
Tenuto conto degli interessi da pagarsi ai portatori dei titoli in L. 2.078.422,77 pel semestre 1° aprile 1937 e di L. 2.036.713,14 pel semestre al 1° ottobre 1937 e cioè	»	4.115.135,91
La somma da pagarsi pel 1937 ammonta a	L.	6.395.635,91

Aggiungendo all'annualità del prestito in L. 6.395.754,84 l'avanzo di L. 118,80 della precedente estrazione (veggasi *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 14 gennaio 1936) aumentato dei relativi interessi di 1 anno in L. 4,45 si ha una somma disponibile di . . . . L. 6.395.878,09

e quindi un avanzo di . . . . L. 242,18
da conteggiarsi all'estrazione del febbraio 1938-XVI.

Alle operazioni stesse potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri d'iscrizione dei titoli estratti.

Dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Roma, addì 7 gennaio 1937 - Anno XV.

Il Direttore generale.

(139)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Sostituzione del rappresentante del Ministero della marina nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 5 dicembre 1936-XV, è stato nominato membro del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato il capitano di corvetta signor Aldo Rossi, in sostituzione del capitano di vascello signor Paolo Borgatti.

(75)

Sostituzione del rappresentante del Ministero dell'interno nel Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato.

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 7 dicembre 1936-XV, è stato nominato membro del Comitato di coordinamento dei servizi radioelettrici dello Stato il comm. dott. Salvatore Rosa, vice prefetto di 1ª classe, in sostituzione del comm. dott. Potito Chieffo.

(76)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 5 posti di architetto aggiunto in prova (gruppo A) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli e per esami a cinque posti di architetto aggiunto in prova (gruppo A) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso suddetto non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai 6 mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 800, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561 e 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 35 alla data del presente decreto. Tale limite è elevàto a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 od abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.

Il limite di 35 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in basse alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e nella campagna italo-abissina, dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità d'impiegati di ruolo;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale di una Regia scuola superiore di architettura o diploma d'architetto o diploma di laurea in ingegneria civile conseguita anteriormente al 1° gennaio 1926.

E' ammessa anche la presentazione in luogo del diploma originale, di copia autentica notarile;

9° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'anno XV e, per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro i quali rivestano la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato dovranno presentare, oltre la domanda, soltanto i documenti di cui ai numeri 2, 6, 8 e 9.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta d'identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni vigenti).

Il concorrente che intenda presentare i titoli di cui sia provvisto, dovrà unirli alla domanda accompagnati da un elenco in carta libera e raggruppati nel seguente modo:

1° titoli accademici e scolastici;
2° titoli specifici (pubblicazioni, progetti, ecc.);
3° titoli amministrativi.

Art. 4.

Gli esami consisteranno in un esperimento grafico, un esperimento scritto ed un esperimento orale.

L'esperimento grafico consisterà in schizzi a mano libera e rilievo geometrico di un monumento (tempo consentito otto ore).

L'esperimento scritto consisterà:

a) in un progetto di consolidamento di un edificio monumentale (tempo consentito, otto ore);
b) nello svolgimento di un tema sulla storia dell'architettura, con particolare riferimento ai sistemi costruttivi ed alla tecnica caratteristica dei vari stili (tempo consentito, otto ore).

L'esperimento orale (durata minima un'ora) consisterà:

a) nella discussione del progetto di consolidamento presentato dal concorrente;
b) di un esame di storia dell'arte con speciale riguardo alla architettura;
c) in un esame di legislazione sulla tutela del patrimonio artistico e delle bellezze naturali e sulla organizzazione dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;
d) su nozioni di statistica.

Saranno ammessi all'esperimento orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette decimi dei punti complessivi nell'esperimento grafico e negli scritti e non meno di sei decimi in ciascuno di essi. L'esperimento orale non s'intenderà superato, se il candidato non avrà riportato almeno la votazione di sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Prima di formulare la graduatoria la Commissione esaminerà i titoli di ciascun candidato, affinchè ne sia tenuto conto nella graduatoria stessa.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(124)

Concorso a 3 posti di vice segretario in prova (gruppo B) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1154;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a tre posti di vice segretario in prova (gruppo *B*) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso suddetto non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai 6 mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 700, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561 e 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 35 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 od abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.

Il limite di 35 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello stabilito nel precedente comma.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto rivestano la qualità di impiegati di ruolo;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale di scuola media di 2° grado o alcuno dei diplomi corrispondenti ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054. E' ammessa anche la presentazione, in luogo del diploma originale, di copia autentica notarile;

9° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'anno XV e, per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione, per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro i quali rivestano la qualifica di impiegato di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 2, 6, 8 e 9.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

La prima prova consisterà in un tema di cultura generale.

La seconda verterà su elementi della legislazione relativa alla tutela del patrimonio artistico ed archeologico e delle bellezze naturali e panoramiche.

La prova orale verterà sulle materie di cui alla seconda prova scritta, sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico del personale civile dell'Amministrazione statale, nonchè su nozioni dei servizi dell'Amministrazione delle antichità e belle arti e su elementi di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(125)

Concorso a 5 posti di disegnatore in prova (gruppo B) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi d'antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a 5 posti di disegnatore in prova (gruppo *B*) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti:

Al concorso suddetto sono ammesse le donne, ad esse potrà essere conferito soltanto un posto.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore a 6 mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 700, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561 e 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale per le antichità e belle arti) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 35 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 od abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.

Il limite di 35 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e la campagna italo-abissina, dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestano la qualità di impiegati di ruolo;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù del decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

8° diploma originale di professore di disegno architettonico conseguito in un Regio istituto di belle arti o altro titolo equivalente. E' ammessa anche la presentazione, in luogo del diploma originale, della copia autentica notarile;

9° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'anno XV o, per i candidati che non abbiano compiuto il 21 anno di età, l'iscrizione, per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento;

10° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscono eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro i quali rivestano la qualifica di impiegato di ruolo nelle Amministrazioni statali dovranno presentare, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 2, 6, 8 e 9.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti successivamente, e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta identità o documento equipollente ai termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Gli esami consisteranno in una prova grafica ed in una prova orale;

a) l'esame grafico consisterà nella esecuzione di un disegno riproducente cose monumentali ed archeologiche con particolari architettonici e decorativi (tempo consentito).

b) l'esame orale verterà su nozioni elementari di storia dell'arte specialmente nei riguardi degli stili architettonici, nozioni elementari di topografia e di statistica (durata minima).

Inoltre i concorrenti dovranno dare saggio di pratica di fotografia.

Saranno ammessi all'esame orale i concorrenti che avranno riportato i sette decimi dei punti nell'esame grafico.

L'esame orale non s'intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(126)

Concorso a 2 posti di restauratore in prova (gruppo C) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164 e successive modificazioni;
Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di restauratore in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso suddetto sono ammesse anche le donne, ad esse però non può essere conferito più di un posto.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore a sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile di L. 425, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, n. 1047, per il personale di ruolo, con le variazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561 e 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 35 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 od abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra per gli invalidi per la causa fascista.

Il limite di 35 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante, in base alle vigenti disposizioni, a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e la campagna Italo-Abissina, dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestivano la qualità di impiegati di ruolo, ovvero prestino, quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiego civile da almeno due anni;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

8° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'anno XV E. F. o per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione, per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento;

9° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro i quali rivestano la qualifica di impiegato di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 2, 6, 8, e 9.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti, successivamente, e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Gli esami consisteranno in due prove orali ed una pratica:

1ª Prova orale - sul materiale archeologico (nomenclatura).

2ª Prova orale - sulle tecniche del restauro degli oggetti di terracotta, metallo, pietra, avorio, ecc.

3ª Prova pratica - consistente nell'esecuzione di un restauro.

4ª Nozioni di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(127)

Concorso a 6 posti di assistente in prova (gruppo C) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164 e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Visto il decreto di S. E. il Capo del Governo in data 3 ottobre 1936-XIV;
Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 6 posti di assistente in prova (gruppo *C*) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti;

Al concorso suddetto non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di prova, non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 425, oltre l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari nella misura e con le norme stabilite dalla legge 27 giugno 1929, numero 1047, per il personale di ruolo, con le variazioni di cui ai Regi decreti legge 20 novembre 1930, n. 1491, 14 aprile 1934, n. 561 e 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione

del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° domanda in carta da bollo da L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassato quella di 35 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 od abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, per i decorati al valore militare, per gli invalidi di guerra per gli invalidi per la causa fascista.

Il limite di 35 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente inscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922. Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante, in base alle vigenti disposizioni, a favore di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18 e la campagna italo-abissina, dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra e degli invalidi per la causa fascista.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che alla data del presente decreto già rivestivano la qualità di impiegati di ruolo;

3° certificato di cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

4° certificato di regolare condotta, rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale rilasciato in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato ha sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva;

8° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'anno XV o per i candidati che non abbiano compiuto il 21° anno di età, l'iscrizione, per l'anno suddetto, ai Fasci giovanili di combattimento;

9° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Coloro i quali rivestano la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, dovranno presentare, oltre la domanda, i documenti di cui ai numeri 2, 6, 8 e 9.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie potranno presentare, ai fini dell'ammissione al concorso, la sola domanda, con l'obbligo, però, di produrre tutti gli altri documenti prescritti, successivamente, e almeno dieci giorni prima della data d'inizio delle prove scritte.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune ove hanno il loro domicilio o la loro residenza abituale.

I candidati dovranno presentarsi agli esami forniti di documenti di identità personale (carta identità o documento equipollente a termini delle disposizioni vigenti).

Art. 4.

Gli esami consisteranno in una prova scritta e in tre prove orali.

a) per assistente agli scavi archeologici la prova scritta consisterà nella redazione di una relazione riguardante i lavori di scavo.

Le prove orali verteranno:

1° su nozioni elementari di aritmetica e geometria;

2° sul materiale archeologico (nomenclatura) e sulla storia greco e romana (nozioni elementari);

3° sulle leggi e regolamenti relativi agli scavi, alla tutela dei monumenti e degli oggetti d'arte e sulla tenuta dei libri di lavoro;

4° nozioni di statistica;

b) per assistente ai lavori dei monumenti la prova scritta consisterà nella redazione di una relazione riguardante i lavori di restauro in corso.

Le prove orali verteranno:

1° su nozioni elementari di aritmetica e geometria;

2° sui sistemi antichi di costruzione e sui materiali d'impiego per le costruzioni medesime;

3° sulle leggi e regolamenti relativi alla tutela monumentale e delle bellezze naturali e sulla tenuta dei libri di lavoro;

4° nozioni di statistica.

La Commissione giudicatrice avrà facoltà di interrogare i concorrenti sugli argomenti da essi trattati nelle prove scritte.

Art. 5.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma nei giorni che saranno fissati dal Ministero.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV

Il Ministro: BOTTAI.

(128)

Concorso interno a 5 posti di custode in esperimento nel ruolo del personale subalterno dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Veduto l'art. 24 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3164 e successive modificazioni;
Veduto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso interno per titoli a 5 posti di custode in prova (personale subalterno) nel ruolo del personale dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate e nelle seguenti.

Al concorso suddetto possono partecipare i salariati temporanei ed i custodi straordinari assunti con regolare contratto di lavoro che prestano servizio alle dipendenze dell'Amministrazione delle antichità e belle arti da almeno due anni dalla data del presente decreto. A tale concorso non sono ammesse le donne.

Art. 2.

Durante il periodo di esperimento non inferiore ai sei mesi, ai vincitori del concorso sarà corrisposto un assegno mensile lordo di L. 300, da ridursi ai sensi dei Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491 e 14 aprile 1934, n. 561, ed aumentato ai sensi del Regio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719.

Art. 3.

Per poter essere ammessi al concorso i candidati dovranno far pervenire al Ministero (Direzione generale delle antichità e belle arti, Divisione I) non oltre il termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno i seguenti documenti:

1° Domanda in carta da bollo di L. 6;

2° estratto dell'atto di nascita in conformità delle disposizioni del R. decreto 25 agosto 1932, n. 1101, dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 21 anni e non oltrepassato quella di 35 alla data del presente decreto. Tale limite è elevato a 40 anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 e per coloro che hanno partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per i decorati al valor militare, per gli invalidi di guerra e per gli invalidi per la causa fascista.

Il limite di 35 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Detto beneficio è concesso in aggiunta a quello eventualmente spettante in base alle vigenti disposizioni a favore di coloro che

abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 dei decorati al valor militare, degli invalidi di guerra, degli invalidi per la causa fascista e di coloro che abbiano partecipato alla campagna italo-etiopica;

3° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode i diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua attuale residenza;

5° certificato penale, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

6° certificato medico comprovante che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni fisiche, di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva;

8° certificato comprovante l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista per l'anno XV E. F.

Per gli italiani non regnicoli è necessario il certificato comprovante l'iscrizione ai Fasci all'estero, rilasciato dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato ovvero dal Segretario generale dei Fasci degli italiani all'estero, e vistato per ratifica da S. E. il Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari del Partito stesso;

9° documenti che comprovino il possesso di requisiti i quali conferiscano eventualmente ai candidati, in base alle vigenti disposizioni, diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi, anche con riferimento alle disposizioni della legge 6 giugno 1929, n. 1024, per l'incremento demografico.

I documenti indicati nel presente articolo dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati.

Gli aspiranti che risiedano nelle Colonie potranno presentare la sola domanda nel termine stabilito dal precedente art. 3, salvo a produrre i prescritti documenti nei 10 giorni successivi.

Il concorrente dovrà fare dichiarazione esplicita (che potrà essere espressa nel corpo della domanda) di accettare in caso di nomina qualunque residenza.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni dello Stato, anche se dello stesso Ministero.

Gli aspiranti riceveranno avviso dell'esito della loro domanda a mezzo del podestà del Comune ove hanno il loro domicilio e la loro residenza abituale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1936 - Anno XV

(129) *Il Ministro:* BOTTAI.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per la nomina di musicanti effettivi nel Corpo musicale della Regia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 19 novembre 1936-XV, che istituisce il Corpo musicale della Regia aeronautica, ed autorizza a bandire un concorso per la prima costituzione del Corpo stesso;

Decreta:

È approvata l'unita notificazione di concorso per la nomina di musicanti effettivi nel Corpo musicale della Regia aeronautica, per i gradi e nel numero dei posti appresso indicati:

1 Maresciallo di 1ª classe, vice direttore;
7 Marescialli di 3ª classe;
20 Sergenti maggiori e sergenti;
25 Primi avieri.

In conseguenza nel decreto Ministeriale 1° settembre 1935, col quale venne ripartito fra le varie categorie il numero dei posti in organico per i sottufficiali del ruolo specializzato della Regia aeronautica, sono apportate le corrispondenti variazioni in meno nella categoria « governo ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 gennaio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro:* VALLE.

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO

per la nomina di 53 musicanti effettivi nel Corpo musicale della Regia aeronautica.

Art. 1.

E' indetto un concorso per la nomina a musicante effettivo nel Corpo musicale della Regia aeronautica per i gradi e nel numero dei posti appresso indicati:

1 Maresciallo di 1ª classe, vice direttore;
7 Marescialli di 3ª classe;
20 Sergenti maggiori e sergenti;
25 Primi avieri.

Il concorso sarà effettuato per titoli e per esami per la nomina del maresciallo di 1ª classe, vice direttore, ed esclusivamente per esami per la nomina agli altri gradi.

Art. 2.

Potranno partecipare al concorso per la nomina a maresciallo di 1ª classe, vice direttore, i militari in servizio nella Regia aeronautica e, previo nulla osta delle competenti Autorità, i militari in servizio presso le altre Forze armate e Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato in concorrenza con gli altri cittadini italiani, che rispondano ai requisiti di cui al successivo art. 4, e che dimostrino, oltre che la necessaria capacità artistica per la direzione del Corpo musicale, di saper suonare — per poi suonare effettivamente — uno dei seguenti strumenti:

1° Flauto.
1° Oboe.
Clarinetto piccolo in La bemolle.
1° Clarinetto piccolo in Mi bemolle.
Clarinetto soprano principale.
1° Clarinetto contralto.
Saxofono soprano.
Saxofono tenore.
1° Corno.
1ª Cornetta.
1ª Tromba in Fa.
1ª Tromba in Si bemolle basso.
1° Trombone tenore.
1° Flicorno sopranino.
1° Flicorno soprano.
1° Flicorno contralto.
1° Flicorno tenore.
1° Flicorno basso.
1° Saxofono contralto.
1° Clarinetto basso.

Art. 3.

Potranno partecipare al concorso per la nomina a musicante effettivo, negli altri gradi, i militari in servizio nella Regia aeronautica e, previo nulla osta delle competenti Autorità, i militari in servizio presso le altre Forze armate e Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato in concorrenza con gli altri cittadini italiani, che rispondano ai requisiti di cui al successivo art. 4, e che dimostrino di saper suonare — per poi suonare effettivamente — uno dei seguenti strumenti:

a) *Per la nomina a maresciallo di 3ª classe:*

1° Oboe.
Clarinetto soprano principale.
1° Corno.
1ª Cornetta.
1° Flicorno sopranino.
1° Flicorno soprano.
1° Flicorno tenore.

N.B. — Qualora il maresciallo vice direttore risultasse suonatore di uno dei suddetti strumenti, il posto potrà essere devoluto al saxofono soprano.

b) *Per la nomina a sergente maggiore e sergente:*

1° Flauto.
Clarinetto piccolo in La bemolle.
1° Clarinetto piccolo in Mi bemolle.
1° Clarinetto soprano n. 1.
1° Clarinetto soprano n. 2.
1° Clarinetto soprano n. 3.
2° Clarinetto soprano n. 1.
1° Clarinetto contralto.
1° Clarinetto basso.
Saxofono soprano.
Saxofono tenore.
3° Corno.

1ª Tromba in Fa.
1ª Tromba in Si bemolle basso.
1º Trombone tenore (pref. a tiro).
1º Flicorno contralto.
1º Flicorno basso.
Flicorno basso grave in Fa.
1º Flicorno controbasso Si bemolle.
Cassa.

N.B. — Qualora il vice direttore risultasse suonatore di uno dei predetti strumenti, o di uno di quelli indicati alla lettera *a*), il posto potrà essere devoluto al 1º saxofono contralto.

Il grado di sergente maggiore potrà essere conferito soltanto a coloro che già rivestano il grado stesso o quello di maresciallo di carriera nelle Forze armate o nei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato.

c) *Per la nomina a primo aviere:*

2º Flauto e ottavino.
1º Clarinetto soprano n. 4.
1º Clarinetto soprano n. 2 radd.
2º Clarinetto contralto.
1º Saxofono contralto.
Saxofono basso.
2º Corno.
2ª Cornetta.
Trombone basso in Fa (pref. a tiro).
2º Flicorno sopranino.
2º Flicorno tenore.
Flicorno basso grave in Mi bemolle.
Timpani.
2º Oboe.
1º Clarinetto soprano n. 1 raddoppio.
1º Clarinetto soprano n. 3 raddoppio.
Saxofono baritono.
Controbasso ad ancia.
4º Corno.
2ª Tromba in Fa.
Trombone controbasso Si bemolle.
2º Flicorno soprano.
2º Flicorno controbasso in Si bemolle.
1º Tamburo.
Piatti.

N.B. — Qualora il vice direttore risultasse suonatore del saxofono contralto, o di uno degli strumenti di cui alle lettere *a*) e *b*), il posto potrà essere occupato dal 1º clarinetto soprano raddoppio n. 4.

In ogni caso, lo strumento suonato dal vice direttore s'intenderà soppresso dagli elenchi di cui sopra.

Art. 4.

Per essere ammessi ai concorsi di cui ai precedenti articoli è necessario:

1º essere cittadini italiani per nascita o per naturalizzazione;

2º non aver superato, alla data della presente notificazione, il 30º anno di età. Tale limite potrà essere aumentato:

a) di 4 anni per coloro che risultino regolarmente inscritti, senza interruzione, al Partito Nazionale Fascista da data anteriore al 28 ottobre 1922 e per coloro che, in possesso del brevetto di ferito per la causa nazionale, per eventi verificatisi dal 23 marzo 1919 al 31 dicembre 1925, risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa di ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma;

b) di tanti anni, mesi e giorni quanti il concorrente ne abbia di servizio effettivo computabile ai fini di pensione.

Le maggiorazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) sono cumulabili; tuttavia in nessun caso potrà essere superato il 40º anno di età;

3º essere inscritti al Partito Nazionale Fascista, salvo per coloro che appartengono a categorie alle quali detta inscrizione è vietata; per questi ultimi dovrà tuttavia risultare che sono degni di aspirare ad essere accolti nel Partito Nazionale Fascista;

4º risultare di buona condotta pubblica e privata;

5º possedere l'incondizionata idoneità fisica al servizio militare in genere. Il relativo accertamento verrà effettuato prima dell'inizio degli esami; contro l'esito della visita non è ammesso appello;

6º contrarre la ferma di anni 6. (E' però in facoltà del Ministro per l'aeronautica di prosciogliere dalla ferma suddetta e di collocare in congedo i musicanti che ne facciano domanda entro tre mesi dalla nomina. Resta ferma, in ogni modo, la facoltà di chiedere il proscioglimento dalla ferma, nei casi previsti dall'art. 20 del decreto Commissariale 20 agosto 1924).

Ai concorsi potranno partecipare anche gli ammogliati, ancorchè non abbiano raggiunto i limiti di età e di servizio previsti per il matrimonio del personale militare della R. Aeronautica.

Art. 5.

Le domande di ammissione, in carta bollata da lire 6, dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare) non oltre il 45º giorno dopo quello della data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno della presente notificazione, corredate dei seguenti documenti:

1º estratto, per riassunto, dell'atto di nascita legalizzato dal presidente del Tribunale, oppure dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

2º certificato di cittadinanza italiana, legalizzato dal prefetto, ovvero — qualora l'atto sia desunto dai registri di cittadinanza e rilasciato dall'ufficiale di stato civile — dal presidente del Tribunale competente o dal pretore del Mandamento nella cui circoscrizione si trova il comune dal quale l'atto proviene;

3º certificato di stato libero o copia dell'atto di matrimonio, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento dal quale l'atto proviene;

4º certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune ove il concorrente ha il domicilio o la sua abituale residenza, vistato per conferma dal prefetto;

5º certificato generale del casellario giudiziale, debitamente legalizzato, rilasciato dalla Regia procura del luogo di nascita del candidato;

6º documento comprovante l'inscrizione al Partito Nazionale Fascista (costituito da un certificato, in carta bollata da L. 4, rilasciato dal segretario — o dal vice segretario se trattasi di capoluogo di provincia — del competente Fascio di combattimento, e vistato dal segretario federale o dal vice segretario federale o dal segretario federale amministrativo della Provincia a cui il Fascio appartiene), attestante l'appartenenza ai Fasci di combattimento o ai Gruppi Universitari fascisti o ai Fasci giovanili e indicante l'anno, il mese ed il giorno della inscrizione. Qualora tale certificato sia presentato anche ai fini della proroga sul limite massimo di età, esso deve rispondere inoltre ai seguenti requisiti:

a) contenere l'espressa menzione, anche se negativa, delle eventuali interruzioni;

b) essere firmato personalmente dal competente segretario federale (senza possibilità di sostituzione con altra firma);

c) essere ratificato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o dai Vice segretari, che sono autorizzati a firmare atti ufficiali del Partito.

I cittadini italiani residenti all'estero dovranno presentare il certificato di inscrizione ai Fasci italiani all'estero.

Quest'ultimo certificato, redatto su carta legale, deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero competente, ovvero dal Segretario generale o da uno degli Ispettori centrali dei Fasci italiani all'estero. Dovrà inoltre soddisfare ai requisiti di cui alle precedenti lettere *a*) e *c*) quando sia prodotto anche ai fini della proroga sul limite massimo di età.

Per coloro che appartengono a categorie alle quali è vietata la inscrizione al Partito Nazionale Fascista, il certificato di cui sopra dovrà essere sostituito da una dichiarazione della competente amministrazione che l'interessato è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito Nazionale medesimo;

7º copia dello stato di servizio, ed esplicita rinuncia al grado, per gli ufficiali; o copia del foglio matricolare, regolarmente aggiornato, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi, fra questi ultimi, i candidati che siano stati già arruolati dai consigli di leva ancorchè non abbiano prestato servizio militare) oppure certificato di esito di leva, rilasciato dal podestà del Comune in cui il candidato ha il domicilio, per i candidati che per qualsiasi motivo non siano stati ancora arruolati dai Consigli di leva;

8º documenti in carta da bollo da L. 4 che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono — a parità di meriti — i diritti preferenziali di cui ai Regi decreti-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e 2 dicembre 1935, n. 2111; coloro i quali siano in possesso del brevetto della Marcia su Roma o di ferito per la causa fascista debbono produrre il brevetto stesso in originale o in copia autenticata da Regio notaio e debitamente legalizzata, ovvero un certificato del Segretario o Vice segretario del Partito Nazionale Fascista che attesti che l'interessato è in possesso dei suddetti brevetti;

9º dichiarazione di assunzione della ferma di anni 6, in caso di nomina;

10º titoli di studio, attestati, ecc. che il candidato ritenga opportuno presentare per dimostrare la sua capacità artistica;

11º fotografia recente con firma del candidato, autenticata da un Regio notaio o dal podestà del Comune in cui l'aspirante ha il domicilio o la sua abituale residenza, oppure, se il candidato è in servizio militare, autenticata dal comandante del Corpo o Ente dal quale egli dipende.

I documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo. Per i certificati rilasciati dalle Autorità ammini-

strative residenti nel comune di Roma, non è necessaria la legalizzazione.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Nella domanda i concorrenti dovranno elencare i documenti ed i titoli allegati, il loro preciso recapito (delle successive eventuali variazioni di quest'ultimo dovranno dare tempestiva comunicazione) ed indicare per quale strumento, o famiglia di strumenti, e per quale grado intendano concorrere, ed eventualmente se siano disposti ad optare per uno o più gradi inferiori, nel caso che non riescano vincitori per il grado indicato.

Disposizioni speciali per i concorrenti che siano già in servizio di carriera nelle Forze armate o nei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato:

I concorrenti che siano già in servizio di carriera nelle Forze armate o nei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai nn. 2, 4 e 5; essi dovranno presentare la domanda al Comando od Ente dal quale direttamente dipendono, tempestivamente in modo che la domanda possa giungere al Ministero dell'aeronautica entro il termine sopra indicato.

I Comandi ed Enti, ricevute le domande faranno constare su di esse la data di presentazione, e ne cureranno l'inoltro per via gerarchica, unendovi una dichiarazione sulla condotta dell'aspirante in servizio e fuori servizio; le competenti autorità trasmetteranno poi le domande al Ministero dell'aeronautica (Direzione generale del personale militare), allegandovi il proprio nulla osta, ove ritengano di rilasciarlo. Coloro per i quali non venga rilasciato il predetto nulla osta non potranno essere ammessi al concorso.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero non regolarmente documentate o dopo il termine stabilito, anche se tempestivamente presentate agli Enti di cui al presente articolo.

E' però facoltà del Ministero dell'aeronautica di ammettere al concorso quegli aspiranti le cui domande, tempestivamente presentate, pervengano oltre il termine suddetto, purchè prima che abbiano inizio gli esami.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario, come pure non è ammesso il riferimento a documentazione depositata presso altre Amministrazioni.

Per nessun motivo è ammesso di fare riserva di presentazione di documenti dopo l'inoltro della domanda.

Art. 6.

Il Ministero dell'aeronautica, indipendentemente dalla regolarità dei documenti presentati, ed in qualunque stadio del concorso, dopo aver assunto quelle maggiori informazioni che crederà del caso, si riserva il diritto di escludere dal concorso stesso, senza addurne i motivi, coloro che, a suo giudizio insindacabile, non ritenesse di dover ammettere a far parte della R. aeronautica.

Art. 7.

I concorrenti ammessi agli esami verranno sottoposti alle seguenti prove:

A) *per la nomina a maresciallo vice direttore*:

1° Prova scritta consistente nello svolgimento dei seguenti lavori su temi scelti dalla Commissione esaminatrice:

a) armonizzare per quattro voci un basso: per questo lavoro il tempo massimo è stabilito in ore 8;

b) ridurre per banda un breve brano di musica scritto originariamente per pianoforte, nel tempo massimo di ore 12.

Per ottenere l'idoneità in tale prova, il candidato dovrà aver conseguito una votazione non inferiore at 14/20 in ciascun lavoro.

2° Prova orale consistente in interrogazioni su nozioni relative agli istrumenti che compongono la banda e sull'impiego di essi.

Per l'approvazione nella prova orale i concorrenti dovranno riportare un punto di merito non inferiore a 14/20.

3° Prova pratica, divisa in due parti: *a*) accertamento dell'abilità musicale, come suonatore, del candidato che eseguirà con lo strumento prescelto un importante pezzo di concerto a sua scelta, con o senza accompagnamento di pianoforte; *b*) concertazione e direzione di un pezzo per banda scelto dalla Commissione; tale pezzo sarà consegnato al candidato due ore prima.

Per ottenere l'idoneità in ciascuna parte della prova pratica, i concorrenti dovranno riportare un punto di merito non inferiore di 14/20.

I candidati che in qualsiasi prova o parte di prova, sia scritta che orale o pratica, riporteranno un punto di merito inferiore a quello prescritto, saranno senz'altro esclusi dal continuare gli esami.

B) *Per la nomina a musicante effettivo negli altri gradi*:

Prova pratica consistente: *a*) nell'esecuzione di un pezzo di notevole difficoltà a scelta del concorrente; *b*) nella lettura a prima vista di un pezzo di diversa difficoltà, a seconda del grado a cui aspira il concorrente, scelto dalla Commissione.

Per gli aspiranti ai posti di cassa - piatti - tamburo - timpani l'esame consisterà: *a*) in un esperimento di lettura musicale con solfeggio di notevole difficoltà; *b*) nel dimostrare la conoscenza pratica dell'istrumento da soli ed in unione alla banda; *c*) nel dimostrare di conoscere a sufficienza i quattro strumenti a percussione (cassa, piatti, tamburo, timpani) e dare affidamento di poterne suonare ognuno se del caso.

Per ottenere la idoneità, tutti i candidati alla nomina a musicante effettivo dovranno aver conseguito la votazione di almeno 12/20.

Gli esami avranno luogo in Roma, dinanzi ad apposita Commissione da nominarsi con successivo decreto Ministeriale.

I candidati ammessi al concorso riceveranno avviso del giorno e dell'ora in cui dovranno presentarsi alla visita ed agli esami.

Quelli residenti fuori Roma saranno provvisti dei documenti di viaggio a tariffa militare, tanto per l'andata quanto per il ritorno, e — salvo il caso di rinuncia agli esami — avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale ed a percepire l'indennità di trasferta per i soli giorni di viaggio. Durante il soggiorno a Roma potranno — a loro richiesta — essere presi in sussistenza dal 1° Reggimento avieri.

I concorrenti (salvo per i posti di saxofono baritono, saxofono basso, controbasso ad ancia, cassa, piatti, timpani) dovranno essere muniti di istrumento proprio.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice compilerà anzitutto una graduatoria unica dei concorrenti idonei per il posto di maresciallo di 1a classe vice direttore, in base alla somma dei punti riportati nelle singole prove.

A detta somma potranno essere aggiunti non più di tre punti per i titoli presentati da ciascun concorrente, e che la Commissione stessa, secondo criteri da essa prestabiliti, riterrà utile valutare ai fini della nomina.

A parità di punto totale, si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 9.

Per i concorrenti a musicante effettivo negli altri gradi, la Commissione esaminatrice compilerà separate graduatorie per strumenti, sulla base del punto di merito ottenuto nella prova da ogni singolo candidato, e tenendo conto delle eventuali dichiarazioni di opzione di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 10.

I concorrenti classificati al 1° posto di ciascuna graduatoria verranno nominati musicanti effettivi nel grado corrispondente; tutti gli altri non potranno vantare alcun diritto alla nomina.

In caso di rinuncia di taluni dei vincitori del concorso, il Ministero si riserva la facoltà di nominare, qualora lo ritenga del caso, i concorrenti che seguono immediatamente in graduatoria.

Le nomine decorreranno, ad ogni effetto, dalla data del relativo provvedimento, salvo per coloro che siano in servizio di carriera nelle Forze armate o nei Corpi organizzati militarmente al servizio dello Stato e rivestano grado non superiore a quello di nomina, i quali conserveranno l'anzianità già posseduta nel grado corrispondente a quello in cui vengono nominati.

A parità di anzianità assoluta, l'anzianità relativa verrà determinata in base alla votazione riportata negli esami di concorso.

A parità anche di votazione si applicano le norme contenute nel R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive estensioni, concernenti la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi.

Art. 11.

Tutti i musicanti effettivi, ad eccezione dei suonatori di saxofono baritono, saxofono basso, controbasso ad ancia, timpani, cassa, piatti, dovranno essere proprietari dello strumento suonato il quale dovrà rispondere alle volute caratteristiche.

E' però in facoltà del Ministero di concedere agl'interessati per l'acquisto dei rispettivi strumenti, anticipazioni da rimborsarsi a rate mensili proporzionate al complesso degli assegni percepiti. In tal caso la proprietà dello strumento rimarrà all'Amministrazione fino a totale estinzione del debito.

Art. 12.

Tutti i musicanti effettivi potranno proseguire nella carriera fino al grado di maresciallo di 2ª classe, subordinatamente alla riconosciuta idoneità ed al numero dei posti disponibili in organico.

Ai musicanti effettivi della Regia aeronautica competono tutti gli assegni (stipendio o paga, aggiunta di famiglia o caro-viveri ed altre indennità) spettanti ai pari grado della categoria governo, oltre che una indennità mensile di mestiere, stabilita, per ciascuno strumento, nella misura seguente:

Strumento	L.
1° Flauto	100
2° Flauto ed ottavino	65
1° Oboe	100
2° Oboe	65
Clarinetto piccolo La bemolle	100
1° Clarinetto piccolo in Mi bemolle	100
Clarinetto soprano solista	100
1° Clarinetto soprano n. 1	100
1° Clarinetto soprano n. 2	85
1° Clarinetto soprano n. 3	85
1° Clarinetto soprano n. 4	65
1° Clarinetto soprano n. 1 radd.	65
1° Clarinetto soprano n. 2 radd.	65
1° Clarinetto soprano n. 3 radd.	65
1° Clarinetto soprano n. 4 radd.	65
2° Clarinetto soprano n. 1 radd.	85
1° Clarinetto contralto	100
2° Clarinetto contralto	65
1° Clarinetto basso	75
1° Saxofono soprano	100
1° Saxofono contralto	85
1° Saxofono tenore	85
Saxofono baritono	65
Saxofono basso	65
Controbasso ad ancia	55
1° Corno	100
2° Corno	65
3° Corno	85
4° Corno	65
1ª Cornetta	100
2ª Cornetta	65
1ª Tromba in Fa	100
2ª Tromba in Fa	65
1ª Tromba in Si bemolle basso	75
1° Trombone tenore	75
Trombone basso	65
Trombone controbasso	65
1° Flicorno sopranino	100
2° Flicorno sopranino	85
1° Flicorno soprano	100
2° Flicorno soprano	70
1° Flicorno contralto	75
1° Flicorno tenore	100
2° Flicorno tenore	70
1° Flicorno basso	85
Flicorno basso grave in Fa	65
Flicorno basso grave Mi bemolle	65
1° Flicorno controbasso Si bemolle	75
2° Flicorno controbasso Si bemolle	65
Timpani	50
Tamburo	50
Cassa	55
Piatti	50

Al maresciallo di 1ª classe vice direttore verrà corrisposto inoltre un'indennità annua di L. 400.

Agli assegni ed alle suddette indennità si applicano le riduzioni e le ritenute stabilite dalle vigenti disposizioni.

p. *Il Ministro*: VALLE.

(147)

REGIA PREFETTURA DI CAGLIARI

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI.

Veduti i propri decreti n. 48755 e 48756 del 16 maggio 1936 con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto, bandito con avviso 30 maggio 1935, e si faceva luogo alle assegnazioni delle sedi;

Considerato che, avendo il dott. Mastio Virgilio, designato per la condotta di Donori, dichiarato di non accettare occorre provvedere alla assegnazione di detta sede;

Tenuto conto delle sedi richieste dai candidati, in ordine di preferenza, e delle dichiarazioni di rinunzia degli altri interpellati;

Considerato che il dott. Collu Egidio ha dichiarato, nei termini prescritti, di accettare la condotta di Donori;

Veduti gli articoli 56 e 26 del regolamento dei concorsi, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il precedente decreto n. 48756 del 16 maggio 1936 è modificato come segue:

(Omissis).

Dott. Collu Egidio - Donori.

Cagliari, addì 21 dicembre 1936 - Anno XV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

Veduti i propri decreti n. 48755 e 48756 del 16 maggio 1936 con cui veniva approvata la graduatoria del concorso a posti di medico condotto, bandito con avviso 30 maggio 1935, e si faceva luogo alle assegnazioni delle sedi;

Considerato che, avendo il dott. Asuni Maggiorino, designato per la condotta di Villasimius, dichiarato di non accettare, occorre provvedere alla designazione di detta sede;

Tenuto conto delle sedi richieste dai candidati, in ordine di preferenza e delle dichiarazioni di rinunzia, degli altri interpellati;

Considerato che il dott. Caruso Benvenuto ha dichiarato nei termini prescritti, di accettare la condotta di Villasimius;

Veduti gli articoli 56 2 26 del regolamento dei concorsi, approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il precedente decreto n. 48756 del 16 maggio 1936 è modificato come segue:

(Omissis).

Dott. Benvenuto Caruso - Villasimius.

Cagliari, addì 23 dicembre 1936 - Anno XV

(72) *Il Prefetto.*

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.